

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 657 DEL 19 MARZO 2018

Bando per il finanziamento di progetti pluriennali destinati a promuovere la realizzazione, da parte dei Musei multipli, grandi e di interesse regionale, di iniziative diversificate e innovative finalizzate all'intensificazione della funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica, alla valorizzazione, all'incremento e alla catalogazione del proprio patrimonio, allo sviluppo della propria attrattività, all'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale - Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), articolo 7, commi 55, 56 e 57.

- Art. 1** Finalità del Bando e risorse disponibili
- Art. 2** Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo
- Art. 3** Progetti finanziabili
- Art. 4** Spese ammissibili, spese non ammissibili e spesa ammessa
- Art. 5** Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo
- Art. 6** Istruttoria, criteri di valutazione, graduatoria ed elenchi
- Art. 7** Cause di inammissibilità della domanda di contributo
- Art. 8** Determinazione e intensità del contributo
- Art. 9** Cumulo di contributi
- Art. 10** Concessione ed erogazione del contributo
- Art. 11** Modifiche dei progetti
- Art. 12** Rendicontazione della spesa
- Art. 13** Documentazione giustificativa della spesa sostenuta
- Art. 14** Obblighi dei beneficiari
- Art. 15** Revoca del decreto di concessione del contributo
- Art. 16** Rinvio
- Art. 17** Trattamento dati personali
- Art. 18** Note informative

Art. 1 Finalità del Bando e risorse disponibili

1. Il presente Bando disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 55, 56 e 57, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), i procedimenti con i quali la Regione, nella prospettiva della completa attuazione della riforma del settore museale regionale e al fine di stimolare le capacità progettuali delle istituzioni museali in vista di un possibile riconoscimento della qualifica di museo a rilevanza regionale, concorre finanziariamente alla realizzazione di progetti pluriennali destinati a promuovere la realizzazione, da parte dei Musei multipli, grandi e di interesse regionale gestiti da enti pubblici e individuati nella Tabella L allegata alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), di iniziative diversificate e innovative finalizzate all'intensificazione della funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica, alla valorizzazione, all'incremento e alla catalogazione del proprio patrimonio, allo sviluppo della propria attrattività, all'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale.

2. Le risorse disponibili per il perseguimento della finalità del presente Bando ammontano a:

- a) € 850.000,00 per l'anno 2018;
- b) € 850.000,00 per l'anno 2019.

Art. 2 Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo

1. Sono legittimati a presentare domanda per la concessione dei contributi di cui al presente Bando:

- a) il Comune di Pordenone;
- b) il Comune di Trieste;
- c) il Comune di Udine.

Art. 3 Progetti finanziabili

1. Possono essere finanziati progetti biennali:

- a) presentati dal Comune di Pordenone e riguardanti il "Museo Civico d'Arte" e il "Museo delle Scienze";

b) presentati dal Comune di Trieste e riguardanti i "Civici Musei di Storia ed Arte e Civico museo teatrale Schmid" i "Civici Musei Scientifici" e il "Museo di Arte Moderna Revoltella";

c) presentati dal Comune di Udine e riguardanti i "Civici Musei" e il "Museo Friulano di Storia Naturale".

2. Possono essere finanziati solo i progetti di cui al comma 1 finalizzati:

a) alla tutela della sicurezza delle persone e all'abbattimento delle barriere culturali, linguistiche, psichiche e sensoriali alla fruizione delle collezioni;

b) all'implementazione del livello di impiego della strumentazione tecnologica;

c) alla messa a disposizione del pubblico di connessione internet wi-fi gratuita.

3. Possono essere finanziati solo i progetti di cui ai commi 1 e 2 che abbiano ad oggetto:

a) l'intensificazione della funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica;

b) la valorizzazione e la catalogazione del proprio patrimonio nel Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale (SIRPAC) gestito dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC);

c) lo sviluppo della propria attrattività;

d) l'attuazione di iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale.

4. I progetti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono finanziabili solo se la spesa ammessa per la loro realizzazione non è inferiore a € 100.000,00 (centomila,00).

5. Nel caso in cui la spesa complessivamente ammessa per la realizzazione di tutti i progetti presentati dal singolo Comune sia superiore al 360% della somma complessivamente concessa al Comune medesimo ai sensi dell'articolo 7, comma 12, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), sono finanziabili, secondo l'ordine di graduatoria determinato ai sensi dell'articolo 6, solo i progetti che comportano una spesa ammessa pari o inferiore alla predetta percentuale.

Art. 4 Spese ammissibili, spese non ammissibili e spesa ammessa

1. Sono ammissibili le spese direttamente imputabili ai progetti descritti nella domanda di contributo, chiaramente riferibili al periodo di realizzazione degli stessi, sostenute successivamente alla presentazione della domanda ed entro il termine di presentazione del rendiconto, dal soggetto richiedente il contributo.

2. In particolare, sono ritenute ammissibili le spese rientranti nelle seguenti categorie:

a) spese per compensi a consulenti esterni, collaboratori esterni o fornitori di servizi, per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3, incluse le spese accessorie;

b) spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni indispensabili e strumentali agli interventi di cui all'articolo 3, esclusi i costi per il riscatto degli stessi;

c) spese relative all'utilizzo di personale interno qualora assunto o impegnato esclusivamente per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 3;

d) spese per il lavoro straordinario dei dipendenti pubblici imputabile esclusivamente ai progetti di cui all'articolo 3.

3. Le spese di cui alle lettere c) e d), del comma 2 sono ammissibili per un ammontare totale non superiore al 30% dell'importo complessivo delle spese di cui alle lettere a) e b).

4. Sono in ogni caso inammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) spese per il lavoro ordinario di dipendenti pubblici;

b) spese per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del beneficiario;

c) spese per oneri finanziari, ammende, penali, interessi;

d) spese per controversie legali.

5. La spesa ammessa di ciascun progetto è pari alla differenza tra l'ammontare complessivo delle spese ammissibili e quello degli altri contributi pubblici, anche regionali, o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per la realizzazione del progetto medesimo.

Art. 5 Termini e modalità di presentazione della domanda di contributo

1. I Comuni interessati presentano al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di beni culturali, di seguito Servizio, apposite domande di contributo, nei termini e con le modalità di cui ai commi successivi.

2. Le domande di contributo sono sottoscritte, a pena di inammissibilità, con firma digitale ovvero con firma autografa dal legale rappresentante del Comune richiedente il contributo ovvero da altro soggetto a ciò legittimato o delegato; alla domanda devono essere in ogni caso allegati, a pena di inammissibilità:

a) relazione illustrativa del progetto proposto;

b) dettaglio preventivo di spesa;

c) carta di identità del sottoscrittore della domanda.

3. La domanda di contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del Comune richiedente

ovvero dell'istituzione museale interessata; il messaggio di posta elettronica certificata dovrà avere ad oggetto l'indicazione "L.R. 45/2017, art. 7, comma 55 - Bando Musei 2018-2019."

4. La domanda deve essere inviata, a pena di inammissibilità, dalle ore 09.00.00 del giorno 22 marzo 2018 alle ore 13.00.00 del giorno 16 aprile 2018. La domanda deve inoltre pervenire, a pena di inammissibilità, all'Amministrazione regionale entro e non oltre le ore 13.00.00 del giorno 17 aprile 2018.

5. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di invio di cui al comma 4, faranno fede esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata.

6. Ciascun Comune interessato presenta una sola domanda di contributo riguardante ciascuno dei Musei di cui all'articolo 3, comma 1; nel caso in cui il Comune presenti più domande di contributo riguardante il medesimo Museo, viene ritenuta ammissibile l'ultima domanda presentata.

7. Nel caso in cui una sola domanda di contributo abbia ad oggetto progetti riferiti a più Musei, la domanda è inammissibile.

8. Le successive comunicazioni tra il Servizio e i soggetti richiedenti il contributo avvengono preferibilmente via posta elettronica certificata (PEC).

Art. 6 Istruttoria, criteri di valutazione, graduatoria ed elenchi

1. Attraverso l'attività istruttoria, il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di contributo, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti il contributo e di quelli oggettivi dei progetti, nonché l'ammissibilità delle spese e determinando conseguentemente l'ammontare della spesa ammessa a contributo.

2. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva si renda necessaria per l'istruttoria delle domande di contributo; tale documentazione deve essere fornita entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale la domanda di contributo è considerata inammissibile e archiviata.

3. Al termine dell'attività istruttoria il Servizio predisponde:

- a) l'elenco delle domande di contributo ammissibili;
- b) l'elenco delle domande di contributo inammissibili.

4. I progetti contenuti nelle domande di contributo comprese nell'elenco di cui al comma 3, lettera a) vengono esaminati da una Commissione interna di valutazione, costituita con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale cultura sport e solidarietà e composta dal Direttore centrale medesimo, dal Direttore del Servizio catalogazione, formazione e ricerca dell'ERPAC e da un funzionario della Direzione centrale precitata, che valuta detti progetti in ragione della loro coerenza con le finalità del Titolo II, capo I, della legge regionale (25 settembre 2015, n. 23 Norme regionali in materia di beni culturali) secondo la seguente gradualità:

- a) valutazione ottima ai progetti che risultano pienamente coerenti con tutte le finalità di cui all'articolo 3, comma 2;
- b) valutazione buona ai progetti che risultano coerenti con la maggior parte delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2;
- c) valutazione adeguata ai progetti che risultano coerenti con alcune delle finalità di cui all'articolo 3, comma 2.

5. Nel caso in cui a più progetti sia attribuita la medesima valutazione, l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri:

- a) attribuzione di priorità ai progetti che per la loro realizzazione comportano la spesa ammessa inferiore;
- b) ordine cronologico di presentazione della relativa domanda di contributo, con preferenza per la domanda anteriore individuata sulla base di data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata.

6. I contributi sono assegnati, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, con scorrimento della graduatoria, partendo dal progetto cui è stata attribuita la valutazione più alta.

7. La graduatoria dei progetti finanziati con l'indicazione del contributo rispettivamente assegnato, nonché l'elenco delle domande inammissibili, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità, sono approvati entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di beni culturali da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Regione.

8. In caso di rinuncia al contributo, nonché nei casi di decadenza dal diritto al contributo stesso ovvero qualora si rendano disponibili ulteriori risorse si procede allo scorrimento della graduatoria con le modalità di cui al comma 6.

Art. 7 Cause di inammissibilità della domanda di contributo

1. Sono inammissibili le domande di contributo:

- a) presentate da soggetti diversi dai soggetti legittimati individuati all'articolo 2, comma 1;
- b) relative a progetti non rientranti tra quelli di cui all'articolo 3, commi 1, 2 3 e 4;

- c) relative a progetti già iniziati alla data di presentazione della domanda di contributo;
- d) non sottoscritte con firma digitale ovvero con firma autografa dal legale rappresentante del Comune richiedente il contributo ovvero da altro soggetto a ciò legittimato o delegato;
- e) non corredate di tutti gli allegati di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) e b);
- f) non corredate della carta di identità del sottoscrittore, in caso di domanda sottoscritta con firma autografa;
- g) non presentate utilizzando la PEC;
- h) non presentate nel periodo di cui all'articolo 5, comma 4;
- i) non pervenute all'Amministrazione regionale entro il termine di cui all'articolo 5, comma 4;
- l) presentate precedentemente all'ultima domanda di contributo nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6;
- m) aventi ad oggetto progetti riferiti a più Musei;
- n) relativamente alle quali non è stata prodotta, entro il termine di cui all'articolo 6, comma 2, la documentazione integrativa o sostitutiva richiesta dal Servizio a fini istruttori;
- o) le domande aventi ad oggetto progetti diversi da quelli finanziabili, nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5.

Art. 8 Determinazione e intensità del contributo

1. I contributi di cui al presente Bando sono determinati in misura pari alla spesa ammessa.
2. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità del contributo prevista dal comma precedente a favore dell'ultimo progetto inserito in graduatoria fra quelli da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore alla spesa ammessa, a condizione che il soggetto richiedente si impegni ad assicurare il cofinanziamento necessario alla completa realizzazione del progetto proposto.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Servizio provvede a comunicare per iscritto al soggetto richiedente interessato l'assegnazione del contributo e chiede contestualmente una dichiarazione di accettazione del contributo stesso fissando un termine per la risposta, decorso inutilmente il quale si procede allo scorrimento della graduatoria con le modalità di cui all'articolo 6, comma 6.

Art. 9 Cumulo di contributi

1. I contributi di cui al presente Bando sono cumulabili con altri contributi pubblici, anche regionali, o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per la realizzazione del medesimo progetto.
2. In sede di presentazione della domanda di contributo e di rendicontazione della spesa, il soggetto richiedente presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per il medesimo progetto.

Art. 10 Concessione ed erogazione del contributo

1. I contributi di cui al presente Bando sono concessi con decreto del Responsabile del procedimento.
2. La spesa derivante dalla concessione dei contributi di cui al comma 1 viene imputata per una quota pari al 50% del contributo concesso a valere sull'anno 2018 e per la restante quota del 50% a valere sull'anno 2019.
3. Con il decreto di concessione si provvede altresì alla erogazione anticipata del 50% del contributo concesso.
4. Con successivo decreto, da adottare tra il 1 febbraio 2019 e il 30 aprile 2019, si provvede alla erogazione della ulteriore quota del 50% del contributo concesso.

Art. 11 Modifiche dei progetti

1. Sono consentite eventuali variazioni dei progetti finanziati a condizione che le stesse siano comunicate preventivamente al Servizio e che non comportino modifiche tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi dei progetti come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda di contributo.
2. Non sono consentite le variazioni del progetto che comporterebbero l'attribuzione di una valutazione diversa da quella attribuita e tale da pregiudicare la utile collocazione in graduatoria del progetto medesimo.

Art. 12 Rendicontazione della spesa

1. Ai fini della rendicontazione dei contributi di cui al presente Bando, i beneficiari presentano, entro il termine fissato con il decreto di concessione, idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 2 e l'ulteriore documentazione eventualmente prescritta con il decreto di concessione.
2. Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva si renda necessaria per l'esame della rendicontazione di cui al comma 1; tale documentazione deve essere fornita entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, decorso inutilmente il quale le spese non idoneamente giustificate non verranno

considerate al fine della determinazione della spesa ammissibile rendicontata.

3. Il termine di rendicontazione fissato ai sensi del comma 1 può essere prorogato su istanza del beneficiario da presentarsi, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo.

4. Il beneficiario deve rendicontare una somma non inferiore all'importo del contributo concesso.

5. Qualora in sede di rendicontazione si accerti che:

a) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia superiore rispetto all'ammontare del contributo concesso o successivamente definitivamente determinato ai sensi delle lettere c) e d), l'ammontare del contributo rimane invariato;

b) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore rispetto all'ammontare del contributo concesso o successivamente definitivamente determinato ai sensi delle lettere c) e d), il contributo è di conseguenza rideterminato in misura equivalente alla spesa ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata;

c) nella ipotesi disciplinata dall'articolo 8, commi 2 e 3, se per la realizzazione del progetto sono stati ottenuti contributi o finanziamenti pubblici o privati ulteriori rispetto a quelli eventualmente indicati con la domanda di contributo, e la somma di questi con il contributo concesso ai sensi del presente Bando superi la spesa ammessa, l'ammontare del contributo è di conseguenza definitivamente determinato in misura pari alla differenza tra la predetta spesa ammessa e gli ulteriori contributi e finanziamenti suddetti;

d) fatto salvo quanto disposto dalla precedente lettera c), se per la realizzazione del progetto sono stati ottenuti contributi o finanziamenti pubblici o privati ulteriori rispetto a quelli eventualmente indicati con la domanda di contributo, l'ammontare del contributo è definitivamente determinato in misura pari alla differenza tra la predetta spesa ammessa e gli ulteriori contributi e finanziamenti suddetti;

e) la spesa ammissibile effettivamente sostenuta e idoneamente rendicontata è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare del contributo concesso, il beneficiario decade dal diritto al contributo.

6. I rendiconti sono approvati con decreto del Responsabile del procedimento, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della rendicontazione, fissato con il decreto di concessione o eventualmente prorogato ai sensi del comma 3.

Art. 13 Documentazione giustificativa della spesa sostenuta

1. La documentazione giustificativa della spesa è costituita da fattura o documento equivalente, corredati da idoneo atto dal quale si evinca l'effettuazione del pagamento da parte del soggetto beneficiario a favore del soggetto destinatario del pagamento stesso.

2. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario del contributo ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta dal medesimo, anche solo parzialmente, con il contributo regionale, nonché degli estremi del decreto di concessione.

3. Al fine di consentire i controlli di cui al Titolo III, Capo I della legge regionale 7/2000, in caso di fatture elettroniche nella causale di pagamento delle stesse va indicata la seguente dicitura "Spese assistite da contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia previsto da Bando attuativo della legge regionale 45/2017, art. 7, comma 55".

Art. 14 Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi di cui al presente Bando sono obbligati, a pena di revoca del decreto di concessione del contributo, a consentire la libera riproduzione e divulgazione di immagini di beni culturali svolta nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Art. 15 Revoca del decreto di concessione del contributo

1. Il decreto di concessione è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo del beneficiario che si verifica in particolare nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di ispezioni e controlli successivi al provvedimento di concessione, dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 1 e oggettivi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3 dichiarati all'atto di presentazione della domanda di contributo;

c) accertamento della mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale dell'intervento originariamente presentato;

d) mancata presentazione del rendiconto nel termine fissato con il decreto di concessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1 o successivamente prorogato ai sensi del comma 3 dell'articolo medesimo;

e) accertamento, in sede di rendicontazione, del verificarsi delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 5, lettera e);

f) accertamento del mancato adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 14.

Art. 16 Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del Bando, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 17 Trattamento dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si rende noto che i dati personali forniti con le domande di contributo e la documentazione prevista dal Bando saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti ai procedimenti del Bando e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.

2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell'istruttoria e della valutazione delle domande di contributo.

3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

4. Titolare del trattamento è la Regione Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale competente in materia di beni culturali; Responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio competente in materia di beni culturali; Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale funzione pubblica la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.

5. La presentazione della domanda di contributo comporta automaticamente il consenso alla esibizione del progetto o alla trasmissione di una sua copia ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in relazione alle esigenze di riservatezza, nonché il consenso alla pubblicazione della relazione illustrativa del progetto stesso, in caso di concessione del contributo, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione.

Art. 18 Note informative

1. Il Bando, approvato con delibera della Giunta regionale, sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione; per informazioni rivolgersi a:

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà

Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici

Via Milano, 19 - 34132 Trieste

PEC: cultura@certregione.fvg.it

dott. Giuseppe Mileo (040 377 3435)

dott.ssa Maila Bevilacqua (040 377 3407)

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE